



ISTITUTO COMPRENSIVO "PATARI- RODARI"

C.F.97061390791

Tel. n° 0961/746924 Fax n° 0961/746918

Pec.: czic85200p@pec.istruzione.it

Via Daniele, 17

Cod. Mecc. CZIC85200P

e mail: czic85200p@istruzione.it

sito web: www.icpatarirodari.edu.it

88100 CATANZARO

Prot. n. 124

Catanzaro li 09/01/2019

CIG Z7426A3546

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER IL MANTENIMENTO DEL SITO WEB DINAMICO

TRA

ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI - RODARI. CF. 97061390791 in persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante Dott.ssa Anna Maria Rotella (CF RTLNNA63E46C352Z), con sede legale in Catanzaro alla via Daniele, 17, indirizzo pec czic85200p@pec.istruzione.it di seguito nominato **CLIENTE**,

E

La **noiTECH srls** con sede legale in Via Poerio, 86 – Catanzaro – P. IVA 03353830791 , rappresentata dal Dott. Atzeni Paolo nato a ~~Catanzaro~~ il ~~26/10/1977~~ – C.F. ~~011014010000000~~, di seguito nominato **FORNITORE**.

PREMESSO

- Che il cliente si è dotato di un servizio di hosting unico (fornito da POWERIZE.IT) per il sito web e per i servizi applicativi web associati.
- Che il **CLIENTE** vuole dotarsi di un servizio di manutenzione e assistenza tecnica online / onsite per il sito web e per gli applicativi informatici ad esso associati.

Tutto ciò premesso ed in esecuzione di accordi verbalmente intercorsi, si conviene e si stipula un **contratto di collaborazione professionale**, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia.

Tra le parti sopra costituite si conviene quanto in appresso stabilito:

1. Il **CLIENTE** affida al **FORNITORE** che accetta l'incarico di **"manutenzione e assistenza tecnica"** di cui in premessa, contenuti nel progetto per un costo oltre IVA di € 560,00 (CINQUECENTOESSANTA/00).

2. In particolare il CLIENTE affida alla specifica competenza professionale del FORNITORE altro servizio di manutenzione, nei tempi e modi che si rende necessario per lo svolgimento complessivo dello stesso.
3. Al fine di consentire, al CLIENTE, di valutare adeguatamente le soluzioni funzionali della realizzazione e della manutenzione, sarà cura del FORNITORE predisporre, in relazione al progredire delle fasi dell'incarico.
4. Il presente contratto ha durata annuale (365 giorni) a decorrere dalla data 01/01/2019.
5. Per lo svolgimento dell'incarico di cui ai punti 1 e 2, il FORNITORE organizzerà la propria attività con le modalità che riterrà più opportune ai fini del raggiungimento dell'obiettivo oggetto del presente contratto, in piena autonomia e senza vincolo alcuno di subordinazione intrattenendo rapporti per l'espletamento dell'incarico, esclusivamente con il direttore del corso o suo delegato. Inoltre è tenuto ad intrattenere rapporti di collaborazione con il personale amministrativo, collaboratori e docenti coinvolti nell'attività formativa.
6. Resta inteso che al FORNITORE non sarà sottoposta ad alcuna direttiva tecnico-funzionale né ad alcun potere disciplinare da parte del CLIENTE, in funzione del rapporto di non subordinazione ma si limiterà ad indicazioni di massima in armonia con la natura del rapporto di collaborazione di cui trattasi, nell'ambito della sua qualità di committente.
7. Le parti, concordano nell'escludere, con il presente contratto, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, dandosi reciprocamente atto che il rapporto ha natura autonoma e, per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, è disciplinato dalle norme sul lavoro a progetto previste dal Titolo VII, Capo I, del d.lgs. n. 276 del 2003.
8. Per il presente contratto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli art. 2222 e seguenti del c.c. e delle altre disposizioni vigenti in materia.
9. Nel caso in cui il FORNITORE nel corso della prestazione, intrattenga rapporti con terzi, qualsiasi vincolo nei confronti del CLIENTE potrà essere assunto dal legale rappresentante o suo delegato, essendo riservata a quest'ultimo ogni valutazione circa l'opportunità delle scelte proposte dal collaboratore.

10. L'importo lordo complessivo pattuito al precedente punto 1 non include il rimborso per eventuali spese sostenute direttamente dal collaboratore ma eventuali rimborsi spese aggiuntive vanno concordate e determinate in base alle normative di leggi vigenti.
11. Considerato che il contratto di collaborazione professionale del suddetto incarico, il FORNITORE potrà intrattenere rapporti professionali con altri committenti, fermo restando l'obbligo di non concorrenza e i vincoli concernenti il segreto professionale su tutte le modalità, organizzative e produttive, le informazioni, le conoscenze e, comunque, su ogni elemento attinente alla struttura organizzativa del CLIENTE, il FORNITORE abbia potuto, in qualsiasi modo, venire a conoscenza in occasione dell'espletamento dell'incarico.
12. In caso d'inadempimento alle obbligazioni di cui ai punti che precedono e, in ogni caso, allorché una delle parti, a suo insindacabile giudizio, ritenga venuto meno il presupposto fiduciario, elemento essenziale del rapporto professionale di cui al presente atto, essa potrà recedere, anche prima della scadenza naturale, previo semplice preavviso, pari ad almeno 10 giorni, da comunicarsi, all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata.
13. Si concorda infine che ove dovesse scaturire da parte del FORNITORE un qualsiasi impedimento per la prosecuzione della propria attività, esso deve essere specificatamente documentato e qualora si ritenga valida la rinuncia medesima, il rapporto di collaborazione professionale instaurato deve ritenersi rescisso a tutti gli effetti. Nel caso invece che l'interruzione del rapporto stesso non venga opportunamente giustificato, il CLIENTE ha facoltà di avviare tutte quelle procedure amministrative (a tutela del proprio interesse), nei confronti del FORNITORE per danni provocati dall'interruzione della collaborazione.
14. Ai sensi della legge 196/2003 il FORNITORE viene informato che i dati personali forniti sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente contratto e degli atti a questo connessi e conseguenti. Con la sottoscrizione del presente atto, l'incaricato concede contestuale consenso al loro trattamento secondo le disposizioni legislative e regolamentari.

Letto le parti lo approvano e dichiarano di trovarlo in tutto conforme alla loro volontà.

Il Fornitore

Noitech srls

Dott. Paolo Atzeni


noITECH S.r.l/s.
Via G. Poerio, 86
88100 CATANZARO
C.F./P. IVA: 03353830791



Il Cliente

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna Maria Rotella

